

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ODV - Associazione Benefica di Solidarietà "IL PESCATORE DI SOGNI"

COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, l'Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato denominata "ODV - Associazione Benefica di Solidarietà "IL PESCATORE DI SOGNI" (di seguito denominata Associazione), che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore)

L'ODV è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio normare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Reggio Calabria 89134 Via Trapezzoli Nord, 35, la sede legale potrà essere trasferita nello stesso comune con semplice delibera di Assemblea.

L'ODV potrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

La durata dell'ODV è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

ATTIVITA' - Articolo 4

L'Associazione ODV - Associazione Benefica di Solidarietà "IL PESCATORE DI SOGNI" non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, di ispirazione cristiana, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

Lo spirito e la prassi dell'ODV trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'ODV stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale a carattere di volontariato.

L'ODV pertanto non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

L'ODV esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.
- b) organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività di interesse generale, sopra elencate, sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 5 D. Lgs. 117/2017)

La ODV realizzerà le predette attività mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1) La collaborazione con Enti pubblici e privati e/o con altre Associazioni in attività di sostegno a favore di persone in difficoltà e/o disagio sociale.

2) La raccolta di fondi e contributi, pubblici e privati, mediante l'organizzazione di appositi eventi di beneficenza, sia di carattere didattico/informativo, che di carattere ludico-ricreativo, realizzando eventi artistici o sportivi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3) L'organizzazione di eventi e manifestazioni anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari o eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e disposizioni della legislazione vigente.

4) La realizzazione e la partecipazione a eventi culturali, gite o viaggi di interesse sociale, culturale e religioso per la diffusione delle tradizioni e della cultura del nostro territorio oltre che della cultura del volontariato e della solidarietà.

5) La collaborazione con organizzazioni solidali e con finalità sociali in progetti di attività che siano per le persone di ogni età occasioni di aggregazione, integrazione e inclusione, per dare loro nuove opportunità di crescita personale e di comunicazione, incentivando le attività sportive, creative, artistiche e culturali.

Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'ODV prevalentemente tramite le prestazioni volontarie fornite dai propri aderenti.

L'ODV potrà inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previa determinazione ed approvazione dell'Assemblea, tenendo conto dell'insieme delle risorse volontarie e gratuite.

SOCI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - Articolo 5

Possono far parte dell'ODV, in numero illimitato, in ogni caso non inferiore al numero stabilito dal Codice del Terzo Settore, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche, mediante inoltramento di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci, in caso di rigetto il Direttivo ne darà motivazione. L'aspirante socio può, entro 60 giorni chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Il volontario può richiedere di svolgere la propria attività anche non essendo socio.

La domanda di svolgere attività di volontariato sarà presentata al CD che ne darà riscontro all'interessato. In caso di rigetto motivato, l'interessato entro 60 giorni potrà presentare richiesta di chiarimento e ottenere le opportune motivazioni dall'Assemblea.

I soci ed i volontari che prestano attività di volontariato in maniera non occasionale, sono iscritti nel libro dei volontari e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo massimo di 10,00€ giornalieri o 150,00€ mensili stabilito dall'Assemblea, che delibererà sulle tipologie ed i limiti di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 comma 4 DLGS 117/2017 e s.m.i.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Articolo 6

Possono far parte dell'ODV le persone fisiche che condividono le stesse finalità e che partecipano alle attività dell'ODV con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

La qualifica di Socio è permanente, con l'obbligo del versamento della quota annuale di Associazione, salvo dimissioni che dovranno essere notificate entro il 31 dicembre di ogni anno. Comunque, il socio potrà presentare le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, anche tramite telefax, mail e/o altro strumento che consenta di attestarne la ricezione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale da effettuarsi, per i nuovi soci, all'atto della delibera di accettazione della domanda di adesione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al predetto versamento di quota annuale. E' comunque facoltà dei soci dell'ODV di effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli ordinari.

Il versamento, a prescindere della misura pari o superiore alla quota sociale, non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

La quota di partecipazione non è dunque né trasmissibile a terzi né cedibile.

Articolo 7

L'adesione all'ODV comporta per il Socio il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Direttivi.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il Socio è tenuto a:

- a. Corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- b. Rispettare lo statuto, le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
- c. Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Il Socio ha diritto a:

- a. Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
- b. Essere informati sull'attività dell'ODV e controllarne l'andamento.
- c. Frequentare la sede dell'ODV.
- d. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'ODV.
- e. Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.
- f. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- g. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei modi e nei tempi stabiliti dai soci.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Socio perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'ODV o tali da ledere la moralità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

La qualifica di Socio non è cedibile a nessun titolo.

La morosità verrà accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa per almeno un anno.

Il Socio è tenuto a comunicare, già in fase di domanda di adesione, i propri dati anagrafici ed i propri recapiti, inclusi di un indirizzo email, avendo l'onere di comunicare ogni variazione tempestivamente. Ogni comunicazione potrà essere effettuata dall'ODV presso gli ultimi recapiti risultanti dal Libro dei Soci, non assumendo efficacia verso l'ODV stessa eventuali variazioni non comunicate preventivamente. I dati saranno conservati e tutelati a norma di Legge. Il Socio a qualsiasi titolo receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di alcun altro contributo egli abbia versato.

RISORSE ECONOMICHE - Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'ODV saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'ODV;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi da attività di ricerca
- proventi da attività di raccolta fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'ODV i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Articolo 9

Organi della Associazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;

L'attività svolta dai Soci quali Organi della Associazione sarà a titolo gratuito e non darà diritto a compenso alcuno.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente.

ASSEMBLEA DEI SOCI - Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

Si applicano gli artt 24 e 25 del CTS.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oltre che quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, del revisore legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'ODV;
- deliberare sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ODV stessa.

Articolo 11

Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci

La convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci viene effettuata in forma scritta tramite PEC, email, fax o, comunque, con qualunque altra modalità assicuri l'effettivo ricevimento della convocazione, dal Presidente dell'Associazione, con un preavviso di almeno 8 giorni riducibili a 3 per particolari motivi di urgenza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in un comune d'Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La riunione è comunque valida, anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte, qualora intervengano, direttamente o per delega, tutti i Soggetti aventi titolo a parteciparvi.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione il giorno successivo, rispetto a quello fissato per la prima convocazione.

Compete al Segretario della Associazione constatare la regolarità delle riunioni ed il diritto dei soggetti intervenuti a parteciparvi. Compete, altresì, al Segretario la redazione del verbale, che sottoscrive unitariamente al Presidente dell'Organo. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, l'Organo provvede a nominare un Segretario di riunione.

Le riunioni possono essere svolte anche in video-conferenza o in tele-conferenza o con altri mezzi informatici, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di seguire la

discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile la predetta forma di collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in caso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il richiamato collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di votazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea quale modalità della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni la registrazione della video/tele conferenza.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea da assumersi con la maggioranza dei soci.

Tali forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci di ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. **Si considera** in ritardo il versamento non effettuato nel precedente anno, rimanendo valida la possibilità per il socio moroso di regolarizzare la propria posizione alla prima assemblea utile entro l'anno solare in corso.

Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci, in regola con il versamento annuale della quota sociale. L'Assemblea è composta da tutti i Soci, ciascun associato ha diritto di un voto e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria, in particolare:

- 1) **approva** il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- 2) **nomina** i componenti il Consiglio Direttivo;
- 3) **delibera** l'approvazione dell'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) **stabilisce** l'entità della quota associativa annuale;
- 5) **delibera** la esclusione dei Soci dall'Associazione;
- 6) **delibera** su ogni altro argomento di competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un decimo 1/10 dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci.

Essa delibera sulle:

- 1) **modifiche** dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 2) **scioglimento** anticipato;
- 3) **liquidazione** dell'Associazione e su ogni argomento di competenza.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita, quando siano rappresentati, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei Soci e delibera con maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e come indicata nella medesima convocazione della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Tutti i Soci hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con il versamento delle quote associative (che possono saldare anche contestualmente).

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

SEGRETARIO - Articolo 14

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile per un massimo di cinque nomine.

Il Segretario opera in conformità al bilancio preventivo ed agli indirizzi impartiti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In particolare, il Segretario:

- relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività associative;
- cura la realizzazione delle iniziative della Associazione;
- cura la gestione degli acquisti di materiale di consumo ordinario, e la manutenzione di impianti, apparecchiature e supporti in possesso della Associazione;
- cura, insieme con il Presidente, le relazioni esterne della Associazione, ne promuove i progetti, l'immagine e la raccolta dei fondi da terzi;
- si occupa della redazione e della firma dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita della Associazione e gli altri Libri e Registri obbligatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO - Articolo 15

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di cinque, fra i quali il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri nominati dall'Assemblea. Questi sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati e durano in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente della Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Tesoriere e Segretario.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'ODV e adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi dell'ODV, secondo il programma annuale di attività stabilito dall'Assemblea.

■ Consiglio Direttivo in particolare:

- o realizza le iniziative della Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- o cura la gestione operativa ed amministrativa della Associazione;
- o predispone annualmente il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- o delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, delle disposizioni testamentarie e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- o effettua tutti gli altri atti necessari alla corretta ed efficace amministrazione della Associazione;
- o predispone l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- o esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- o delibera l'ammissione, l'esclusione e le eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- o sottopone all'approvazione dell'Assemblea:
 - o la tenuta dei libri sociali:
 - Libro dei Soci
 - Libro dei volontari
 - Libro dei Verbali delle Assemblee
 - Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è nominato dalla assemblea, tra i soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti, saranno eletti il Vicepresidente, il Tesoriere e Segretario.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di applicare il regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Il regolamento dovrà essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per un numero massimo di cinque mandati.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE - Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri, ordinari e straordinari, ad essa relativi; per tali finalità potrà aprire rapporti di conto corrente postale e/o bancario, stipulare atti e contratti ed attivare ogni strumento informatico e/o negoziale per l'attuazione delle finalità della Associazione in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente promuove i contatti e le relazioni, anche di carattere internazionale, volte ad incrementare e a qualificare la Associazione nel raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente sorveglia il buon andamento della Associazione, cura l'osservanza dello Statuto, dell'ordinamento e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un numero massimo di cinque mandati. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

IL TESORIERE - Articolo 21

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile per un numero massimo di cinque mandati.

Il Tesoriere occupa della gestione economica della Associazione e ha gli strumenti necessari per assicurare il corretto e regolare funzionamento.

In particolare, il Tesoriere:

- garantisce la coerenza tra il bilancio preventivo approvato e l'esercizio della spesa della Associazione;

- effettua i pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo, anche mediante il bilancio preventivo;

- gestisce la tenuta delle scritture contabili (ai sensi dell'art. 13 CTS);

- predispone e cura la documentazione per le dichiarazioni fiscali previste, anche in collaborazione con terzi incaricati;

- predispone il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da presentare al CD e all'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO - Articolo 22

È nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. E' formato da almeno un revisore legale iscritto al relativo registro.

COLLEGIO DEI REVISORI - Articolo 23

È nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Gestione ODV - Articolo 24

L'ODV è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Eventuali successive proposte di modifica o revisione del presente Statuto sono approvate dalla delibera del Consiglio Direttivo della Sede Primaria e delibera delle Assemblee.

ESERCIZIO SOCIALE - Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e nei modi previsti dall'art. 13 del CTS.

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto da:

- 1. quote sociali e da eventuali contributi dei Soci;
- 2. contributi da parte di Enti pubblici o corrispettivi da convenzioni e/o contratti;
- 3. erogazioni, donazioni, disposizioni testamentarie, lasciti ed altre elargizioni da persone fisiche e/o giuridiche;
- 4. eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- 5. i beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, e che verranno destinati al patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;
- 6. i ricavi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- 7. i ricavi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di iniziative, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di valore;
- 8. i ricavi delle attività, accessorie, strumentali e connesse;

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le entrate e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ente tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile.

I impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione, saranno vincolanti per l'Associazione solo previa ratifica dal Consiglio Direttivo.

I eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il mantenimento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento o liquidazione del rapporto associativo.

ART. 27 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante e sono comunicate all'Assemblea alla prima data utile.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28 . Personale retribuito

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'ODV ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'ODV.

ART. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I volontari che prestano attività di volontariato e sono iscritti nel Registro dei Volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 30 - Responsabilità della ODV

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'ODV, ricorrendone le condizioni, può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) art. 22 previa verifica dei requisiti richiesti.

ART. 31 - Assicurazione dell'ODV

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

SCIoglimento - Articolo 32

In caso di scioglimento il patrimonio dell'ODV non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore (art. 9 c. 1 CTS).

Articolo 33

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e alle norme del Codice Civile.